



Oggetto: Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, R.G. n. 6418/2024, Castriciano Matteo c./Messina Servizi Bene Comune SpA – Notificazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Società in esecuzione del provvedimento del 06.02.2025 emesso dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro.

In esecuzione di quanto disposto dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, con decreto del 06.02.2025 nell'ambito del procedimento R.G. n. 6418/2024, Castriciano Matteo c./Messinaservizi Bene Comune SpA, con valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società i seguenti atti di causa notificati a mezzo pec dall'avvocato di parte ricorrente:

- ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. presentato dal sig. Castriciano Matteo;
- procura alla lite sottoscritta dal sig. Castriciano Matteo in favore dell'avvocato Giuseppe Tribulato e dallo stesso sottoscritta per autenticazione;
- decreto di fissazione udienza e autorizzazione notifica ai controinteressati ex art. 151 c.p.c del 06.02.2025;
- richiesta di pubblicazione degli atti di causa sul sito internet della Messinaservizi Bene Comune S.p.A. con valore di notificazione ai controinteressati.

Il Direttore Generale
Ing. Michele Trimboli

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

nell'interesse del sig. CASTRICIANO MATTEO, nato il 09.04.1999 a Messina (codice fiscale CSTMTT99D09F158N), elettivamente domiciliato in Messina via Felice Bisazza n. 30 presso lo studio (tel. 090675520) dell'avv. Giuseppe Tribulato (codice fiscale TRBGPP69E28C351W) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura resa su atto separato depositato telematicamente da intendersi apposta in calce al presente, che richiede di volere ricevere ogni comunicazione e notifica di legge al seguente indirizzo pec: studiotribulato@pec.giuffre.it;

ricorrente

contro

- MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A. (codice fiscale 03459080838) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede legale in Piazza Unione Europea, Messina (presso la Casa Municipale), pec: messinaservizibenecomune@pec.it;

resistente

per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari

nei limiti dell'interesse del ricorrente

1) della Graduatoria Definitiva Intermedia del Concorso Pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 55 Operatori Liv. 1 CCNL Utilitalia, con contratto di apprendistato professionalizzante, pubblicata in data 18.09.2024;

2) della nota prot. n. 7064 del 10.05.2024 con la quale veniva comunicata l'esclusione con riserva di riesame del sig. Castriciano Matteo dalla graduatoria intermedia per l'asserita assenza di documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo scolastico requisito di ammissione indicato all'art. 2 lett. 1) dell'Avviso di Selezione (*possesso del titolo di studio comprovante l'assolvimento dell'istruzione obbligatoria si sensi del D.M. 139/2007*);

3) di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione,

e per l'accertamento del diritto

del ricorrente al (re)inserimento in graduatoria nella posizione n. 55 con il punteggio finale di 29,36 (di cui punti 0 per i titoli e punti 29,36 per il test) utile ai fini dell'assunzione nonché del diritto dello stesso all'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, alle dipendenze della Messinaservizi Bene Comune S.p.a. con la qualifica di Operatore Liv. 1 del CCNL Utilitalia.



PREMESSE IN FATTO

La Messinaservizi Bene Comune S.p.a., Società in house providing del Comune di Messina, in data 16.05.2023, pubblicava Avviso di Selezione Pubblica per titoli ed esami ([all. 1](#)) per l'assunzione di n. 55 Operatori Liv. 1 CCNL Utilitalia con contratto di apprendistato professionalizzante.

L'istante partecipava alla selezione pubblica ed all'esito della valutazione dei titoli e del test effettuato, veniva collocato al posto n. 69 della Graduatoria Provvisoria ([all. 2](#)) pubblicata dalla Messinaservizi Bene Comune S.p.a. con il punteggio totale di 29,36 (0 per titoli e 29,36 per test).

Con nota n. prot. 7064 del 10.05.2024 ([all. 3](#)) la Messinaservizi Bene Comune S.p.a. comunicava all'istante la sua esclusione con riserva di riesame dalla graduatoria definitiva ([all. 4](#)) a seguito della mancata prova di documentazione attestante l'assolvimento dell'obbligo scolastico e nello specifico l'attestazione dell'avvenuta frequenza dopo il conseguimento della licenza media del percorso di formazione professionale regionale frequentato presso l'ECAP di Messina (ente accreditato dalla Regione Siciliana).

Nella stessa nota n. 7064 del 10.05.2024 la Messinaservizi Bene Comune S.p.a. dava atto di avere richiesto con nota prot. n. 6105/2024 del 22.04.2024 al Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana l'ostensione della documentazione avente per oggetto l'assolvimento dell'obbligo scolastico ed in mancanza di riscontro, ha deciso di escludere dalla graduatoria il sig. Castriciano precisando che *<<l'esclusione è dettata da esigenze di celerità nella prosecuzione dell'attività assuntiva e che l'omessa verifica dei titoli ovvero l'eventuale non veridicità o insussistenza degli stessi darebbe luogo ad un contratto di lavoro nullo ai sensi del D.lvo n. 175/2016, art. 19 >>*.

Con atto stragiudiziale recapitato con pec del 03.10.2024 ([all. 5](#)) il Castriciano Matteo richiedeva il riesame dalla propria esclusione dalla graduatoria facendo presente che **nella domanda presentata on-line aveva dichiarato di essere in possesso anche del requisito di ammissione di cui all'art. 2 lett. 1) dell'Avviso di Selezione Pubblica (assolvimento istruzione obbligatoria) e lo stesso avviso di selezione all'art. 6 espressamente prevedeva che** *<< Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda on-line sono considerate dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci >>*, e chiedeva di conoscere da quali elementi anche presuntivi la Messinaservizi Bene Comune S.p.a. aveva desunto la non veridicità o l'inattendibilità dell'autocertificazione resa tali da sorreggere la decisione di escluderlo dalla graduatoria finale sebbene con riserva di riesame.

Ad oggi l'atto stragiudiziale non è stato riscontrato né l'istante risulta reinserito nella



Graduatoria Definitiva Intermedia, dove continua a comparire tra i candidati esclusi con riserva di riesame per mancanza del requisito di ammissione ([all. 4](#)).

I provvedimenti sopradescritti ed in epigrafe meglio individuati sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi del ricorrente, che ne chiede l'annullamento nei limiti del suo interesse e la rettifica, previa adozione delle opportune misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

- I) Violazione del CCNL Servizi Ambientali Utilitalia del 2016, del Regolamento del personale di Messinaservizi (rev. 3 del 12.12.2022) e del DPR 487/1994.

Il posto messo a selezione è il più basso previsto dal CCNL Servizi Ambientali Utilitalia ([all.10](#)): <<1° LIVELLO PROFESSIONALE Declaratoria: Lavoratori che, adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, oltre a svolgere le mansioni ricomprese nel livello J, eseguono la propria attività anche utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B, esclusivamente per spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale >>;

<< LIVELLO PROFESSIONALE J Declaratoria Lavoratori che eseguono operazioni semplici, a contenuto manuale, con l'utilizzo di attrezzature, macchinari o strumenti, che non richiede conoscenze professionali specifiche, né la conduzione di veicoli, ma un periodo minimo di pratica.>>.

Il predetto CCNL non richiede per l'accesso alla qualifica alcun titolo o requisito culturale proprio in virtù delle mansioni ascrivibili al posto de quo.

Anche il Regolamento del Personale di Messinaservizi Bene Comune S.p.a. ([all. 9](#)) non prevede alcun titolo di studio o requisito particolare per l'accesso alla citata qualifica.

Il Bando di Selezione viceversa all'art. 2 (requisiti di ammissione) lettera l) prevede il <<**possesso titolo di studio comprovante l'assolvimento della istruzione obbligatoria ai sensi del DM 139/2007 (o titolo equivalente per i cittadini non italiani)**>>.

La formulazione utilizzata è errata (*contra legem*) ed induce in errore laddove nell'ordinamento giuridico Italiano non esiste un titolo di studio comprovante l'assolvimento dell'obbligo scolastico perché a mente del richiamato DM 139/2007 (art. 1) l'obbligo scolastico termina dopo 10 anni di istruzione (obbligatoria) e, pertanto, al compimento del 16 anno di età senza il rilascio di alcun attestato o titolo comprovante la circostanza (teoricamente l'alunno potrebbe non avere nemmeno conseguito la licenza elementare o media al compimento dei sedici anni di età).

È del pari notorio che la licenza superiore (diploma) viene conseguita solo qualora l'alunno decida di proseguire gli studi (cessato il periodo di istruzione obbligatoria) e generalmente avviene



tra i 18 ed i 19 anni di età.

Infine il DPR 487/1994 all'art. 2 (requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego) prevede che i bandi possono indicare il possesso di un titolo di studio o di titoli esperienziali e mai l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Pertanto la locuzione indicata nel bando di selezione è da ritenersi *contra legem* laddove il datore di lavoro poteva al più richiedere il possesso di uno specifico titolo di studio e gli unici titoli di studio conseguibili entro il 16 anno di età (istruzione obbligatoria) erano la licenza elementare e la licenza media (titoli posseduti dall'istante) ma non poteva richiedere di comprovare l'ulteriore requisito, *rectius* l'ulteriore circostanza, quale l'aver assolto all'istruzione obbligatoria e, pertanto, l'aver frequentato la scuola per dieci anni fino al compimento dei 16 anni d'età.

Si chiede, pertanto, all'Il.mo Tribunale adito di disapplicare/annullare in parte qua il contenuto del bando accertando e dichiarando che per possesso di titolo comprovante l'assolvimento dell'obbligo scolastico deve intendersi al più il possesso della licenza media avuto riguardo alla natura e caratteristica del posto messo a selezione, a quanto previsto dal DM n. 139/2007 ed al contenuto del DPR 487/1994.

L'esclusione del sig. Castriciano Matteo dalla Graduatoria Definitiva Intermedia pubblicata il 18.09.2024 deve pertanto considerarsi illegittima ed immotivata; lo stesso ha interesse e diritto al reinserimento in graduatoria con il punteggio in precedenza assegnato (punti 29,36) al posto n. 55, utile ai fini della assunzione.

- II) Violazione e falsa applicazione di legge: D.M. n. 139/2007, art. 1 comma 1 ed art. 4 comma 1; L. n. 296/2006 art. 1 commi 622 e 624; DPR 445/2000 artt. 46-48 ed artt. 71 e 75; art. 2697, 2 comma, c.c.; Difetto di istruttoria e di motivazione.

L'art. 2 lett. 1) del bando di selezione, prevedeva testualmente tra i requisiti di ammissione il << possesso titolo di studio comprovante l'assolvimento della istruzione obbligatoria a sensi del D.M. 139/2007 (o titolo equipollente per i cittadini non italiani) >>.

L'istruzione obbligatoria a mente dell'art. 1 comma 1 del D.M. 139/2007 è impartita per almeno dieci anni e, pertanto, cessa al compimento dei 16 anni, è può avvenire anche con riferimento a percorsi di formazione professionale.

A mente dell'art. 4 comma 1 del D.M. n. 139/2007, << la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione è rilasciata a domanda ...e per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età è rilasciata d'ufficio >>.

Ciò posto il sig. Castriciano Matteo aveva prodotto il diploma di licenza media conseguito all'esito dell'anno scolastico 2013/2014 e, pertanto all'età di quindici anni ([all. 6](#)).



Del resto, come provato dal certificato di iscrizione e frequenza rilasciato dall'I.S. "G. Minutoli" con nota prot. n. 28667 del 26.11.2024 ([all. 7](#)), il ricorrente è stato iscritto ed ha frequentato nell'anno scolastico 2014/2015 la classe 1^ CAG. AGRARIA, AGROAL. E AGROIND. – BIENNIO COM. presso l'istituto Superiore "G. Minutoli" di Messina sino al 19.02.2015, data in cui ha ottenuto il Nulla Osta presso l'Ente di formazione ECAP di Messina (Ente accreditato presso la Regione Siciliana) ove ha frequentato un corso di formazione professionale fino al compimento dei sedici anni d'età (09.04.2015).

Anche la Messinaservizi Bene Comune S.p.a. nella nota prot. 7064 del 10.05.2024 (di esclusione con riserva) confermava di avere essa stessa richiesto al Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana la documentazione comprovante la frequentazione del predetto corso di formazione e comunque l'ostensione della documentazione avente per oggetto l'assolvimento dell'obbligo scolastico, senza avere avuto alcun riscontro.

Ciò posto essendo indubbio che a mente dell'art. 1 del D.M. n. 139/2007 è l'ente pubblico (Stato Italiano o Regione Siciliana, nel caso in esame) che deve rilasciare la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, le inefficienze/incapacità dell'ente certificatore non possono ricadere sul Castriciano che, salvo prova contraria, deve considerarsi avere adempiuto agli obblighi di istruzione obbligatoria previsti all'art. 2 lett. 1) del bando qualora abbia certificato ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445/2000 il possesso del requisito previsto nel bando.

Il sig. Castriciano Matteo nella domanda presentata on-line ha dichiarato di essere in possesso anche del requisito di ammissione di cui all'art. 2 lett. 1) dell'Avviso di Selezione Pubblica (assolvimento istruzione obbligatoria) e lo stesso avviso di selezione all'art. 6 espressamente prevedeva che << *Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda on-line sono considerate dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci* >>.

Ciò posto il requisito de quo deve considerarsi pertanto posseduto salvi gli esiti dei controlli che la Messinaservizi Bene Comune S.p.a. può sempre compiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del DPR 445/2000, e solo qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione il dichiarante decade ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del DPR 445/2000 dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace.

Orbene **la dichiarazione resa unitamente alla presentazione della domanda di ammissione alla selezione, comprova l'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico da parte del Castriciano salvo la prova del contrario a carico della Messinaservizi S.p.a. della**



mendacità/inattendibilità della dichiarazione resa.

Il provvedimento di esclusione deve pertanto considerarsi illegittimo e comunque adottato in difetto di istruttoria e di motivazione laddove dal mancato riscontro da parte della Regione Siciliana alla richiesta di ostensione avanzata dalla Messinaservizi Bene Comune S.p.a., non può affatto desumersi la mancata iscrizione e frequentazione del corso di formazione ECAP in mancanza di ulteriori elementi anche presuntivi non evincibili dalla nota prot. 7064 del 10.05.2024 e, ad oggi, mai comunicati in riscontro alla richiesta inoltrata con la pec del 03.10.2024.

Si rammenta che **per giurisprudenza costante del Consiglio di Stato l'autocertificazione sebbene non assume il valore di certezza pubblica, attenua all'interno del singolo procedimento l'onere delle dimostrazioni che il privato è tenuto ad offrire, ed il relativo contenuto così come la sua valenza probatoria rimangono validi sino alla prova del contrario da parte dell'ente interessato:**

- cfr: *La dichiarazione sostitutiva di certificazioni ha una funzione non certificatoria, ma solo di allegazione infraprocedimentale di affermazioni circa fatti o stati di cui si domanda la dimostrazione. L'Amministrazione, al di là dei controlli a campione, è tenuta a verificarla ogni qualvolta sorgono fondati dubbi sulla veridicità del dichiarato (art. 71, d.P.R. n. 445 del 2000) e una volta che sia comunque, anche aliunde, entrata nella certezza della non veridicità, ha il dovere di trarne senz'altro le conseguenze. L'autocertificazione, infatti, non costruisce certezze pubbliche, ma solo attenua e precariamente all'interno del singolo procedimento l'onere delle dimostrazioni che il privato sarebbe tenuto ad offrire tramite documenti pubblici. In ragione di questa stretta finalità semplificatoria, il suo contenuto resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria. In questo quadro, il patrimonio conoscitivo dell'Amministrazione, anche altrove formato, non soffre restrizioni o preclusioni nell'utilizzazione per effetto dell'autonomia dei procedimenti amministrativi; la sua utilizzazione anche in procedimenti diversi è resa, anzi, doverosa dal principio generale di buona amministrazione. (Riforma Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, n. 322 del 2007). Consiglio di Stato, sez. VI, 11/05/2011, n. 2781 – [anche Consiglio di Stato, sez. V, 14/04/2008, n. 1608].*

L'esclusione del sig. Castriciano Matteo dalla Graduatoria Definitiva Intermedia pubblicata il 18.09.2024 deve pertanto considerarsi illegittima ed immotivata; lo stesso ha interesse e diritto al reinserimento in graduatoria con il punteggio in precedenza assegnato (punti 29,36) al posto n. 55 e pertanto in posizione utile ai fini dell'assunzione.

Sul pregiudizio grave ed irreparabile

L'istante ad oggi è disoccupato ([all. 11](#)) e l'illegittima esclusione dalla graduatoria finale gli preclude la possibilità di essere assunto dalla Messinaservizi Bene Comune S.p.a.

Il Castriciano prima del provvedimento di esclusione risultava posizionato al posto n. 69 con il punteggio di 29,36, tuttavia a seguito della rettificata della Graduatoria Definitiva Intermedia pubblicata il 18.09.2024 lo stesso con il proprio punteggio di 29,36 punti andrebbe collocato al posto n. 55, utile ai fini della presa di servizio considerato che i posti messi a selezione pubblica sono 55;



posto invece ricoperto da altro candidato con punteggio di 29,07 punti, pertanto inferiore al punteggio conseguito dal ricorrente.

Consta, infine, che il datore di lavoro ha già effettuato le prime assunzioni in servizio ed a breve dovrà completare le assunzioni di tutti gli aventi diritto.

Il diritto alla assunzione del ricorrente con contratto di apprendistato professionalizzante deve essere pertanto accertato in via d'urgenza non solo in conseguenza dello stato di disoccupazione in versa e della necessità di percepire la retribuzione dovuta per soddisfare primarie esigenze di vita, ma anche a tutela della propria dignità personale e professionale, irrimediabilmente lesa in caso di mancata stipula del contratto alla pari degli altri colleghi posizionati in posizione utile in graduatoria (il percorso formativo deve avvenire in pari modo tra tutti i candidati anche in considerazione delle successive stabilizzazioni a tempo indeterminato), nonché considerato lo stato in cui versa la procedura per cui è causa, laddove la MSBC S.p.a. ha già provveduto alla assunzione di molti se non tutti gli aventi diritto (primi 55 in graduatoria) e, pertanto, è necessario anche evitare il radicarsi di posizioni in capo ai contro interessati.

Si chiede pertanto all'On.le Tribunale adito di annullare/sospendere in via d'urgenza il provvedimento di esclusione dalla graduatoria esitato dalla Messinaservizi S.p.a e comunque di adottare ogni idonea misura cautelare volta a salvaguardare il posto di lavoro per cui è causa.

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Qualora l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere necessario integrare il contraddittorio nei confronti di alcuni o tutti i soggetti inseriti nella Graduatoria Definitiva Intermedia, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i luoghi di residenza si chiede di potere provvedere alla notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione di avviso sul sito web della Messinaservizi Bene Comune S.p.a. come peraltro già disposto in procedimenti similari.

PQM

Il sig. Castriciano Matteo, rappresentato e difeso come in atti chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti sia in via cautelare che nel merito, in accoglimento del ricorso, voglia,

- 1) in via cautelare: sospendere / annullare la nota n. prot. 7064 del 10.05.2024, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento nella Graduatoria Definitiva Intermedia nella posizione n. 55 con il punteggio finale di 29,36 (di cui punti 0 per i titoli e punti 29,36 per il test) ed il diritto dello stesso all'assunzione alle dipendenze della Messinaservizi Bene Comune S.p.a. con contratto di apprendistato professionalizzante, qualifica di Operatore Liv. 1 del CCNL Utilitalia;



- 2) nel merito: sospendere / annullare la nota n. prot. 7064 del 10.05.2024, accertare e dichiarare il diritto dell'istante all'inserimento nella Graduatoria Definitiva Intermedia nella posizione n. 55 con il punteggio finale di 29,36 (di cui punti 0 per i titoli e punti 29,36 per il test) ed il diritto dello stesso all'assunzione alle dipendenze della Messinaservizi Bene Comune S.p.a. con contratto di apprendistato professionalizzante, qualifica di Operatore Liv. 1 del CCNL Utilitalia.

Con vittoria di spese e compensi di difesa, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, e restituzione del contributo unificato.

In via istruttoria:

- si chiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:

a) *Vero non che quale genitore ha iscritto il sig. Castriciano Matteo, nato a Messina il 09.04.1999, successivamente all'acquisizione del diploma di scuola media, all'Istituto di Istruzione Superiore "G. Minutoli" di Messina indirizzo Agrariaria, e che il ricorrente ha frequentato tale Istituto sino al 19.02.2015;*

b) *Vero o non che a seguito del Nulla Osta ottenuto presso l'ECAP di Messina (ente accreditato per la formazione professionale dalla Regione Siciliana) ha iscritto il sig. Castriciano Matteo presso il predetto ente di formazione e che lo stesso ha frequentato un corso di formazione sino al compimento dei 16 anni di età (09.04.2015);*

c) *Vero o non che quale genitore all'epoca esercente la patria potestà non è mai stato destinatario di denunce o provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto l'inadempimento agli obblighi scolastici da parte del sig. Castriciano Matteo;*

d) *vero o non che dal 19.02.2015 al 09.04.2015 il sig. Castriciano Matteo ha frequentato presso l'ECAP di Messina, un corso di formazione professionale;*

si indicano quali testi i sig.ri Castriciano Giuseppe, Miuccio Antonella e Miduri Giuseppe (per la sola circostanza di cui alla lettera d)].

Si allega:

- 1) Avviso di Selezione Pubblica per titoli ed esami;
- 2) Graduatoria provvisoria;
- 3) nota prot. 7064 del 10.05.2024 (comunicazione di esclusione);
- 4) Graduatoria Definitiva Intermedia ed elenco candidati esclusi;
- 5) pec del 03 ottobre 2024;
- 6) Diploma licenza media;
- 7) Certificato di iscrizione e frequenza I.S. "G. Minutoli" prot. n. 28667 del 26.11.2024;
- 8) atto costitutivo e statuto Messinaservizi Bene Comune S.p.a.
- 9) Regolamento del Personale (rev. N. 3 del 12.12.2022);



- [10\) CCNL Servizi Ambientali Utilitalia del 2016;](#)
- [11\) certificato di disoccupazione;](#)
- [12\) Consiglio di Stato, sez. VI, 11.05.2011, n. 2781;](#)
- [13\) Consiglio di Stato, sez. V, 14.04.2008, n. 1608;](#)
- [14\) Cassazione civile, sez. un. 03.07.2023, n. 18749.](#)

Ai fini della quantificazione del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia rientra nello scaglione tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.

Messina, 27 novembre 2024

avv. Giuseppe Tribulato



STUDIO LEGALE
Avv. Giuseppe Tribulato
PATROCINANTE IN CASSAZIONE


PROCURA AD LITEM

Il sottoscritto sig. CASTRICIANO MATTEO, nato il 09.04.1999 a Messina (codice fiscale CSTMTT99D09F158N) conferisce il potere di rappresentanza e difesa, nel procedimento contro MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A. (codice fiscale 03459080838) in persona del legale rappresentante pro-tempore, per l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla Graduatoria Definitiva Intermedia del Concorso per titoli ed esami per l'assunzione di n. 55 Operatori Liv. 1 CCNL Utilitalia, pubblicata in data 18.09.2024, all'avv. TRIBULATO GIUSEPPE del Foro di Messina (codice fiscale TRBGPP69S28C351W; studio legale in Messina via Felice Bisazza n. 30, tel. 090675520; PEC: studiotribulato@pec.giuffre.it). Si conferisce al predetto difensore ogni più ampio potere di legge e, pertanto, a titolo esemplificativo, a notificare atti di precetto, presentare richieste monitorie, cautelari e di merito, domande riconvenzionali e chiamate in garanzia ed esercitare le difese in ogni fase, stato e grado del giudizio ed atti, inerenti, conseguenti e successivi ivi compresa la fase esecutiva; si conferisce altresì il potere di rinunciare agli atti del giudizio e di stipulare accordi transattivi. Dichiaro altresì, di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 196/03, ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato. Si autorizza, altresì, l'avv. Tribulato Giuseppe a nominare sostituti ed a delegare terzi per la partecipazione alle udienze.

sig. Castriciano Matteo

^ MATTEO 

per autentica
avv. Giuseppe Tribulato





TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino,
letto il ricorso iscritto al n. 6418 / 2024 R.G. ,
visto l'art. 445 bis c.p.c.,

p.q.m.

fissa l'udienza del 08/01/2025 disponendo che copia del presente decreto e del ricorso sia notificata alla controparte a cura del ricorrente entro il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza;
dispone che l'udienza del 08/01/2025 sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

Assegna, pertanto, alle parti termine perentorio fino al 08/01/2025 per il deposito di note.

Si comunichi.

Messina, 30/11/2024

Il Giudice del lavoro

Dott.ssa Graziella Bellino



STUDIO LEGALE
Avv. Giuseppe Tribulato
PATROCINANTE IN CASSAZIONE


PROCURA AD LITEM

Il sottoscritto sig. CASTRICIANO MATTEO, nato il 09.04.1999 a Messina (codice fiscale CSTMTT99D09F158N) conferisce il potere di rappresentanza e difesa, nel procedimento contro MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A. (codice fiscale 03459080838) in persona del legale rappresentante pro-tempore, per l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla Graduatoria Definitiva Intermedia del Concorso per titoli ed esami per l'assunzione di n. 55 Operatori Liv. 1 CCNL Utilitalia, pubblicata in data 18.09.2024, all'avv. TRIBULATO GIUSEPPE del Foro di Messina (codice fiscale TRBGPP69S28C351W; studio legale in Messina via Felice Bisazza n. 30, tel. 090675520; PEC: studiotribulato@pec.giuffre.it). Si conferisce al predetto difensore ogni più ampio potere di legge e, pertanto, a titolo esemplificativo, a notificare atti di precetto, presentare richieste monitorie, cautelari e di merito, domande riconvenzionali e chiamate in garanzia ed esercitare le difese in ogni fase, stato e grado del giudizio ed atti, inerenti, conseguenti e successivi ivi compresa la fase esecutiva; si conferisce altresì il potere di rinunciare agli atti del giudizio e di stipulare accordi transattivi. Dichiaro altresì, di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 196/03, ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato. Si autorizza, altresì, l'avv. Tribulato Giuseppe a nominare sostituti ed a delegare terzi per la partecipazione alle udienze.

sig. Castriciano Matteo

^ MATTEO 

per autentica
avv. Giuseppe Tribulato





TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino dà atto che l'udienza del 5.2.2025, fissata per la trattazione del procedimento iscritto al n. 6418 / 2024 R.G., è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 *ter c.p.c.*, dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note scritte, così provvede:

vista l'istanza di parte ricorrente;

PQM

rinvia la causa all'udienza del 03/03/2025 onerando parte ricorrente a notificare il ricorso ed i verbali di causa ai controinteressati entro il 18.2.2025;

autorizza ex art. 151 c.p.c. la notifica attraverso la pubblicazione sul sito web di Messinaservizi Bene Comune Spa;

dispone che l'udienza del 3.3.2025 sarà sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

Assegna, pertanto, alle parti termine perentorio fino al 03/03/2025 per il deposito di note.

Si comunichi.

Messina, 06/02/2025

Il Giudice del lavoro

Dott.ssa Graziella Bellino



Spett.le MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.

pec: messinaservizibenecomune@pec.it

Oggetto: Sig. Castriciano Matteo, richiesta di pubblicazione sul sito web di Messinaservizi Bene Comune S.p.a. di copia degli atti processuali inerenti il giudizio cautelare pendente presso il Tribunale di Messina sez. lavoro, RG n. 6418-1/2024.

Il sottoscritto avv. Giuseppe Tribulato (codice fiscale TRBGPP69E28C351W), elettivamente domiciliato in Messina via Felice Bisazza n. 30 (pec: studiotribulato@pec.giuffre.it) quale difensore costituito del sig. CASTRICIANO MATTEO, nel procedimento pendente presso il Tribunale di Messina, sez. lavoro, in esecuzione del Decreto reso il 06/02/2024, chiede che la Messinaservizi Bene Comune S.p.a. provveda a pubblicare sul proprio sito web entro il 18/02/2025 i seguenti atti, in allegato, per darne formale conoscenza ai controinteressati:

1) Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. depositato presso il Tribunale di Messina sez. lavoro (RG 6418-1/2024 – procedimento cautelare);

2) Decreto del 06/02/2025 di fissazione udienza al 03/03/2025 con autorizzazione alla notifica ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito web di Messinaservizi Bene Comune S.p.a. entro il 18/02/2025;

3) procura ad litem rilasciata dal sig. Castriciano Matteo.

Si chiede alla Messina Servizi Bene Comune S.p.a. il rilascio di attestazione dell'avvenuta pubblicazione entro il termine di scadenza indicato che si rammenta risulta essere il 18/02/2025.

Distinti saluti

Messina, 07/02/2025

avv. Giuseppe Tribulato

